

LAUREA TSRM. E ORA?
Nuovi orizzonti post-laurea
per moderni
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
Foggia, 14 marzo 2015



Formazione e competenza elementi della
Professione

Francesco Paolo Sellitti
Professional Tecnico TSRM
Dip. Neuroscienze - Università degli Studi di Torino

Breve introduzione

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (GU n.305

note:

Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993

3 ter	
3 quater	
3 quinquies	
3 sexies	
3 septies	
3 octies	
4	
5	
5 bis	
6	
agg.1	
agg.2	
agg.3	
6 bis	
6 ter	
7	
7 bis	
7 ter	
7 quater	
7 quinquies	
7 sexies	
7 septies	

3. A norma dell'articolo 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le istituzioni private accreditate e le universita' attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I diplomi conseguiti presso le predette scuole sono rilasciati a firma del responsabile delle medesime e del rettore dell'universita' competente. I corsi di studio previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado. Ai corsi

Legge 19 novembre 1990, n. 341.

"Riforma degli ordinamenti didattici universitari."

(Pubblicata nella G.U. 23 novembre 1990, n. 274.)

Art.1. Titoli universitari.

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

- a) diploma universitario (DU);
- b) diploma di laurea (DL);
- c) diploma di specializzazione (DS);
- d) dottorato di ricerca (DR).

Art. 2. Diploma universitario.

1. Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e **comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.**

DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 1993, n. 517

Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, n. 421. (GU n.293 del 15-12-1993 - Suppl. Ordinario n. 113)

note:

Entrata in vigore del decreto: 30/12/1993

Articoli

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)

**Modifiche
al comma 3, art. 6**

dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni e le universita' attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'universita' competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame e' assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi

note:

Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993

- [a3](#)
- [a3 bis](#)
- [a3 ter](#)
- [3 quater](#)
- [3 quinquies](#)
- [3 sexies](#)
- [3 septies](#)
- [a3 octies](#)
- [a4](#)
- [a5](#)
- [a5 bis](#)
- [a6](#)
- [a6 bis](#)
- [6 ter](#)
- [a7](#)
- [7 bis](#)
- [a7 ter](#)
- [a7 quater](#)
- [7 quinquies](#)
- [7 sexies](#)
- [7 septies](#)
- [7 octies](#)

TITOLO II
PRESTAZIONI

Art. 6-ter.

(((Fabbisogno di personale sanitario)

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.

2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di:

a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali;

b) modelli organizzativi dei servizi;

c) offerta di lavoro;

d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa.

3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali

Professione

Competenza

Formazione

Professione

Dizionario Treccani

professione s. f. [dal lat. *professio* -onis, der. di *profiteri* «dichiarare, professare», part. pass. *professus*]. –

In senso più ristretto, attività intellettuale per l'esercizio della quale sia richiesta la laurea o una particolare abilitazione: *esercitare la p. di medico, di avvocato, di ingegnere, di chimico, ...*

Dizionario Garzanti

Etimologia: dal lat. *professione(m)*, deriv. di *professus*, part. pass. di *profitēri* 'riconoscere, professare'.

1. lavoro, attività che si svolge stabilmente per trarne un guadagno; in senso più ristretto, si dice delle sole attività intellettuali, e in questo caso si contrappone a *mestiere*: *la professione di medico, di ingegnere; esercitare la professione;*

Professione

Nel 1991 l'Italia recepisce le novità introdotte nella nuova versione (classificazione) della International Standard Classification of Occupations (ISCO88).

Quest'ultima assume che **“una professione consiste in una serie di posti di lavoro che implicano lo svolgimento di una serie di compiti comuni”**, introduce una nuova logica classificatoria basata sul livello e sul campo di applicazione delle competenze richiamate dall'esecuzione di quei compiti.

Professione

Isfol

(Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) è stato istituito con D.P.R. n. 478 del 30 giugno 1973, e riconosciuto Ente di ricerca con Decreto legislativo n. 419 del 29 ottobre 1999, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

L'Istituto opera nel campo della formazione, delle politiche sociali e del lavoro al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all'inclusione sociale ed allo sviluppo locale.

Fornisce un supporto tecnico-scientifico al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e ad altre istituzioni pubbliche (Ministeri, Regioni, ...) e private.

Isfol descrive e classifica le professioni sul criterio dell'individuazione delle rispettive **competenze** (*skill*).

La competenza è definita come la capacità di svolgere i compiti di una data professione, vista nella sua duplice dimensione del **livello di competenze** (*skill level*) e del campo delle **specializzazioni delle competenze** (*skill specialization - "identificazione della professione in relazione alle conoscenze settoriali necessarie per svolgerla, alle macchine e alle attrezzature utilizzate, ai materiali lavorati, oltre che alla natura dei beni e dei servizi prodotti"*).

Questa descrizione-classificazione si è resa **necessaria per conformarsi ai vincoli definiti dalla classificazione internazionale** delle professioni - ISCO 88 - e dal suo **adattamento alle esigenze europee** (ISCO 88-Com) voluto dall'organismo statistico dell'Unione Europea (EUROSTAT).

Competenza

competenza s. f. [dal lat. tardo *competentia*, der. di *competĕre* «competere»]. – 1. a. L'essere competente; **idoneità e autorità di trattare, giudicare, risolvere determinate questioni**. (Vocab. Treccani)

competente

competente agg. e s. m. e f. [dal lat. *compĕtens* -entis, part. pres. di *competĕre* (v. *competere*) e agg.]. – 1. a. Che ha **capacità o autorità di esercitare un determinato ufficio, di esprimersi su determinate questioni**;



PROPONE 4 APPROCCI FONDAMENTALI
ALL'ANALISI DELLE COMPETENZE

Competenza



**Nel 2003 l'ISFOL avvia il progetto di ricerca OAC:
“Organizzazione, Apprendimento, Competenze”
Il progetto è stato realizzato nel periodo 2004-2008.**

**4° L'approccio del *bilan de competences* (bilancio della
competenze)**

Qui il concetto di competenza ricomprende:

- **competenze di base,**
- **competenze trasversali,**
- **competenze tecnico-professionali.**

‘modello ISFOL delle competenze’ distingue fra:

Competenze di base: conoscenze di carattere generale e capacità tecniche fondamentali per l’occupabilità e il diritto di cittadinanza che tutti i cittadini dovrebbero avere, quali ad esempio parlare inglese, saper usare un computer, saper cercare lavoro, sapere analizzare il funzionamento di un’impresa e conoscenze relative al diritto del lavoro e sindacale;

Competenze trasversali: capacità trasversali, vale a dire non connesse a una specifica attività o posizione lavorativa, e che possono essere pertanto applicate in più ambiti lavorativi e di vita. Le competenze trasversali identificate da ISFOL sono: **diagnosticare, relazionarsi, affrontare**;

Competenze professionali: l’insieme delle **conoscenze** e delle **capacità connesse** all’**esercizio efficace** di determinate **attività professionali** nei diversi comparti/settori; sono **costituite dalle conoscenze (i ‘saperi’)** e dalle **tecniche operative ‘specifiche’ di una certa attività professionale** che il soggetto deve presidiare per poter ‘agire con competenza’.

PROFILO PROFESSIONALE TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

ART. 1

1) Omissis

2) Il tecnico sanitario di radiologia medica è **OPERATORE sanitario abilitato a svolgere**, in conformità a quanto disposto dalla LEGGE 31 Gennaio 1983, N° 25, **in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso** di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, **di energie** termiche, **ultrasoniche**, di **risonanza magnetica nucleare** nonché gli interventi per la protezione fisica o dosimetrica.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA (TSRM): ORDINAMENTO DIDATTICO del T. S. R. M.

1.2 - il corso di Diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di svolgere, al sensi del D.M. 26.9.1994 n. 746 e in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983 n. 25, **in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l'uso** di **radiazioni ionizzanti**, sia artificiali che naturali, **di energie** termiche, **ultrasoniche** di **risonanza magnetica**, nonché gli interventi per la **protezione fisica e dosimetrica**.

Legge 25/1983 LEGGE N. 25 - 31 Gennaio 1983

Art. 4

L'art.11 della legge 4 agosto 1965, n.1103, è sostituito dal seguente:"Art 11 – **I tecnici sanitari di radiologia medica, ovunque operanti**, collaborano direttamente con il medico radiodiagnosta, radioterapista e nucleare per lo **svolgimento di tutte le attività collegate con la utilizzazione** delle radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali **delle energie termiche e ultrasoniche**, nonché della risonanza nucleare magnetica, **aventi finalità diagnostiche, terapeutiche, scientifiche e didattiche**. In particolare:a) i tecnici sanitari di radiologia medica nella struttura pubblica e privata **attuano le modalità tecnico-operative ritenute idonee alla rilevazione dell'informazione diagnostica ed all'espletamento degli atti terapeutici, secondo finalità diagnostiche o terapeutiche** e le indicazioni fornite dal medico radiodiagnosta, radioterapista o nucleare che ha la facoltà dell'intervento diretto ed in armonia con le disposizioni del dirigente la struttura;b) il tecnico sanitario di radiologia medica è tenuto a svolgere la propria opera nella struttura pubblica e privata, nei settori o servizi ove l'attività radiologica è completamente all'esercizio clinico dei medici non radiologi, secondo le indicazioni del medico radiologo;c) **i tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilità specifica tecnico-professionale degli atti a loro attribuiti"**.

Formazione

Decreto 22 ottobre **2004**, n.270 modifiche al Decreto 3 novembre **1999**, n.509
Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

Art. 3. Titoli e corsi di studio

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

- a) **laurea (L);**
- b) **laurea magistrale (L.M.).**

2. Le università rilasciano altresì il **diploma di specializzazione (DS)** e il **dottorato di ricerca (DR)**.

8. le università **possono attivare**, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, **corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente**, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale (specialistica), alla conclusione dei quali sono rilasciati i **master universitari di primo e di secondo livello**.

Formazione

Decreto 22 ottobre **2004**, n.270 modifiche al Decreto 3 novembre **1999**, n.509
Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, **anche** nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali

5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 é preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.

Formazione

Decreto Interministeriale 19 febbraio **2009**

Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie

L/SNT/3 Classe delle lauree in PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

..... i laureati nella classe,, **devono raggiungere le competenze professionali** di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati così **da garantire**, al termine del percorso formativo, **la piena padronanza di tutte le necessarie competenze** e la loro immediata **spendibilità nell'ambiente di lavoro**.

I laureati, **devono raggiungere le competenze** previste dagli specifici profili professionali

DOMANDA:

LA LAUREA IN TRMIR, COSÌ COME È STRUTTURATA ATTUALMENTE,
È IN GRADO DI GARANTIRE ...

**... la piena padronanza di tutte le necessarie competenze
e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro?**



**DI QUESTO TRATTEREMO
PIÙ AVANTI!**

Comunità europea
come spazio comune,
senza frontiere,
per la formazione
e il lavoro

www.bolognaprocess.it

BOLOGNAPROCESS

IL PROCESSO DI BOLOGNA

DOCUMENTI AREE TEMATICHE ATTIVITÀ ARTICOLI E IMMAGINI PUBBLICAZIONI CONTATTI LINKS AREA DI LAVORO

Cerca

Questo sito, costruito con la collaborazione dell'Agenzia Nazionale LLP/Erasmus costituisce uno degli strumenti adottati dai Promotori di Bologna italiani per la diffusione delle informazioni sul Processo di Bologna nell'ambito del mondo accademico italiano.

Riportiamo in questa prima sezione una **breve presentazione del Processo di Bologna e dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore** in generale, che dovrebbe costituire una lettura preliminare per chi intenda accostarsi al tema senza averlo precedentemente approfondito o desideri un documento breve da utilizzare per un'informazione di base all'interno del proprio Ateneo.



Novità

- La conversione dei voti secondo la nuova Guida ECTS: il progetto europeo EGRACONS e le nuove tabelle di distribuzione dei voti, Roma, La Sapienza 26 settembre 2012
- Comunicato di Bucharest (2012)
- Versione italiana Standards e Linee Guida europei

Il Processo Di Bologna :

è un processo di riforma a carattere europeo che si propone di realizzare lo **Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore**. Si basa su un **accordo intergovernativo di collaborazione** formalmente sottoscritto nella Conferenza interministeriale tenuta a Budapest e Vienna nel marzo 2010. L'iniziativa era stata lanciata come Processo di Bologna alla conferenza dei ministri dell'istruzione superiore che si era tenuta a **Bologna nel giugno 1999** ed era stata ispirata dall'incontro dei Ministri di Francia, Germania, Italia e Regno Unito del 1998 (attualmente 47).

Obiettivi



L'**obiettivo** perseguito è che entro il 2010 (data limite spostata ora al 2020) **i sistemi di istruzione superiore dei paesi europei** e le singole istituzioni siano **organizzati in maniera tale da garantire:**

- la trasparenza e la leggibilità dei percorsi formativi e dei titoli di studio;
- la possibilità concreta per studenti e laureati di proseguire agevolmente gli studi o trovare un'occupazione in un altro paese europeo;
- una maggiore capacità di attrazione dell'istruzione superiore europea nei confronti di cittadini di paesi extra europei;
- l'offerta di un'ampia base di conoscenze di alta qualità per assicurare lo sviluppo economico e sociale dell'Europa.

Obiettivi




L'obiettivo è costruire uno **Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore che:**

- si fondi sulla libertà accademica, l'autonomia istituzionale e la partecipazione di docenti e studenti al governo dell'istruzione superiore (considerati a tutti gli effetti membri della comunità accademica);
- generi qualità accademica, sviluppo economico e coesione sociale (dimensione sociale dell'istruzione superiore);
- incoraggi studenti e docenti a muoversi liberamente (anche all'estero);
- favorisca l'occupabilità e l'apprendimento permanente dei laureati;
- si apra all'esterno e collabori con l'istruzione superiore di altre parti del mondo.

Nell'ambito dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, per il **raggiungimento degli obiettivi**, i governi devono/hanno impostato alcune **RIFORME STRUTTURALI** di rilievo, quali:

- l'introduzione di un sistema di titoli comprensibili e comparabili (il sistema a tre cicli di primo, secondo e terzo livello);
- la trasparenza dei corsi di studio attraverso un comune sistema di crediti basato sul carico di lavoro e i risultati di apprendimento, e attraverso il Diploma Supplement;
- il riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio;
- un approccio condiviso all'assicurazione della qualità;
- l'attuazione di un quadro dei titoli per lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.



ECTS
European Credit Transfer System
Sistema europeo per l'accumulazione ed il trasferimento dei crediti

Guida per l'utente

ECTS - Guida per l'utente

La stampa della presente Guida è avvenuta a cura di:
Clara Grano e Alessia Ricci, Agenzia Nazionale LLP/Erasmus,
con la collaborazione degli Esperti Italiani del Processo di Bologna
che hanno curato la revisione linguistica

Roma, Marzo 2010
Campagna di Informazione sul Processo di Bologna 2009-2011



Figura 1 – “Risultati di apprendimento” e “competenze” nei contesti europei dell’Istruzione Superiore

1. Nel Quadro dei Titoli per lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (Quadro di Bologna), i risultati di apprendimento (comprese le competenze) sono considerati il risultato complessivo del processo di apprendimento. Il Quadro si fonda sui “**Descrittori di Dublino**” elaborati dal gruppo di lavoro Joint Quality Initiative.

Tali Descrittori **consistono** in formulazioni generali delle aspettative tipiche o dei livelli di competenza previsti per i tre cicli di Bologna. In questo caso, il termine competenza è usato in senso ampio, e consente di **graduare di abilità e capacità**.

(<http://www.bologna-bergen2005.no/>)

2. Il Quadro europeo dei Titoli per l'apprendimento permanente distingue invece tra conoscenze, abilità e competenze sulla base della seguente definizione:

“per competenza si intende l'abilità comprovata nell'utilizzare le conoscenze, le capacità e le abilità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio, e nello sviluppo professionale e personale.

Nel contesto del Quadro europeo dei Titoli, la COMPETENZA è descritta in termini di RESPONSABILITÀ E AUTONOMIA”.

In questo caso, al termine **COMPETENZA** viene assegnato un campo semantico più ristretto: quello di

capacità di trasferire la conoscenza nella pratica

(http://ec.europa.eu/education/index_en.htm).

Tavola 4 – Articolazione della Classificazione internazionale delle professioni ISCO – Anni 1988 e 2008

MAJOR GROUPS – ISCO	Grande gruppo corrispondente della CP2011	Sub-major group		Minor group		Unit group	
		1988	2008	1988	2008	1988	2008
I- Managers	(I)	3	4	8	11	33	31
II- Professionals	(II)	4	6	18	27	55	92
III- Technicians and associate professionals	(III)	4	5	21	20	73	84
IV- Clerical support workers	(IV)	2	4	7	8	23	29
V- Service and sales workers	(V)	2	4	9	13	23	40
VI- Skilled agricultural, forestry and fishery workers	(VI)	2	3	6	9	17	18
VII- Craft and related trades workers		4	5	16	14	70	66
VIII- Plant and machine operators and assemblers	(VII)	3	3	20	14	70	40
IX- Elementary occupations	(VIII)	3	6	10	11	25	33
X- Armed forces occupations	(IX)	1	3	1	3	1	3
Totale		28	43	116	130	390	436

Tavola 1 – Corrispondenze tra livelli di competenza della ISCO08, gruppi della Isced97 e gradi di istruzione nel sistema italiano

LIVELLI DI COMPETENZA DELLA ISCO08	Gruppo della Isced97	Grado di istruzione nel sistema italiano
1	1 - Primary level of education	1 - Scuola primaria
2	2 - Lower secondary level of education 3 - Upper secondary level of education 4 - Post-secondary, non-tertiary education	2 - Scuola secondaria di primo grado 3 - Scuola secondaria di secondo grado 4 - Scuola secondaria di secondo grado e corsi pre-universitari o brevi corsi professionali
3	5b - First stage of tertiary education (short or medium duration)	5b - Laurea
4	5a - First stage of tertiary education, 1st degree (medium duration) 6 - Second stage of tertiary education (leading to an advanced research qualification)	5a - Laurea magistrale 6 - Dottorato di ricerca

Tavola 3 – Grandi gruppi e gruppi per livello di competenza

GRANDI GRUPPI PROFESSIONALI	Gruppi	Livello di competenza
1 - Legislatori, imprenditori e alta dirigenza	1.1 - Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale	4
	1.2 - Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende	4
	1.3 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende	3
2 - Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione		4
3 - Professioni tecniche		3
4 - Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio		2
5 - Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi		2
6 - Artigiani, operai specializzati e agricoltori		2
7 - Conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli		2
8 - Professioni non qualificate		1
9 - Forze armate	9.1 - Ufficiali delle Forze armate	4
	9.2 - Sergenti, sovrintendenti e marescialli delle Forze armate	2
	9.3 - Truppa delle Forze armate	1



Collegio TSRM della Provincia di Foggia

LAUREA TSRM. E ORA?
Nuovi orizzonti post-laurea
per moderni
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica

PROFILO PROFESSIONALE TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

ART. 1

1) Omissis

2) Il tecnico sanitario di radiologia medica è **OPERATORE sanitario abilitato a svolgere**, in conformità a quanto disposto dalla LEGGE 31 Gennaio 1983, N° 25, **in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezione fisica o dosimetrica.**

I saperi acquisiti con l'attuale titolo di studio abilitante alla professione di TSRM (la Laurea in TRMIR), sono sufficienti e tali da poterli trasferire nella BUONA PRATICA delle competenze previste dal nostro profilo professionale?

Formazione TSRM – prima possibilità

Decreto 22 ottobre **2004**, n.270 modifiche al Decreto 3 novembre **1999**, n.509
Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

Art. 3. Titoli e corsi di studio

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

- a) **laurea (L);**
- b) **laurea magistrale (L.M.).**

2. Le università rilasciano altresì il **diploma di specializzazione (DS)** e il **dottorato di ricerca (DR - PhD)**.

8. le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i **master universitari di primo e di secondo livello.**

LEGGE 1 febbraio 2006, n. 43

Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. (GU n.40 del 17-2-2006)

note:

Entrata in vigore del provvedimento: 4/3/2006

ART. 6. - Istituzione della funzione di coordinamento

Articoli

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[a 4](#)

[agg.1](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

1, comma 1, della presente legge, e' articolato come segue:

a) **professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente** ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

b) **professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'universita'** ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

c) **professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'universita'** ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

d) **professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato l'attivita' professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni oppure ai quali siano stati**



1. Nel Quadro dei Titoli per lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (Quadro di Bologna), i risultati di apprendimento (comprese le competenze) sono considerati il risultato complessivo del processo di apprendimento. Il Quadro si fonda sui "Descrittori di Dublino" elaborati dal gruppo di lavoro Joint Quality Initiative.

Tali Descrittori consistono in formulazioni generali delle aspettative tipiche o dei **livelli di competenza previsti per i tre cicli di Bologna**. In questo caso, il termine competenza è usato in senso ampio, e **consente di graduare di abilità e capacità**. (<http://www.bologna-bergen2005.no/>)

Decreto 22 ottobre **2004**, n.270 modifiche al Decreto 3 novembre **1999**, n.509
Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (3+2).

Art. 3. Titoli e corsi di studio

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
 - a) laurea (L);
 - b) **laurea magistrale (L.M.)**.

LEGGE 1 febbraio 2006, n. 43

Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. (GU n.40 del 17-2-2006)

note:

Entrata in vigore del provvedimento: 4/3/2006

ART. 6. - Istituzione della funzione di coordinamento

Articoli

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[a 4](#)

[agg.1](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

1, comma 1, della presente legge, e' articolato come segue:

a) **professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente** ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

b) **professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'universita'** ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

c) **professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'universita'** ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

d) **professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato l'attivita' professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati**



Formazione TSRM – seconda possibilità

Decreto 22 ottobre **2004**, n.270 modifiche al Decreto 3 novembre **1999**, n.509
Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (3+2).

Art. 3. Titoli e corsi di studio

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
 - a) laurea (L);
 - b) **laurea magistrale (L.M.).**

Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/2004

vigenti al 25-02-2015

Articoli

[1](#) ←
[2](#)
[3](#)
[4](#)
[5](#)
[6](#)
[7](#)
[8](#)

anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attivita' professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.

6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici.

7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio

LA LAUREA MAGISTRALE È STATA ATTIVATA IN TUTTE LE FACOLTA' (OGGI SCUOLE) COME PROSEGUIMENTO DELLA LAUREA DI PRIMO LIVELLO. ... e le professioni sanitarie tecnico-infermieristiche?

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1980, n. 135

Istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso la facolta' di medicina e chirurgia. (GUn.

Articoli

[1](#)

[a 2](#)

[3](#)

Decreta:

Art. 1.

Presso la facolta' di medicina e chirurgia puo' essere istituito il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, le modalita' di ammissione, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine nostro, dal Ministro della pubblica istruzione (allegato).

Allegati

Allegato

[a Allegato](#)

Articoli

[1](#)

[a 2](#)

[3](#)

TABELLA XVIII-bis

LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

Durata del corso di studi: cinque anni, suddivisi in un biennio ed un triennio.

Titolo di ammissione: quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Ammissione al corso: Nel far luogo all'istituzione del corso di laurea si deve tener conto delle strutture disponibili (cliniche e didattiche) per la determinazione del numero e delle modalita' di accesso degli studenti.

Le relative decisioni dovranno essere sottoposte al parere vincolante del Consiglio universitario nazionale.

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI

LEGGE 24 luglio 1985, n. 409

Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee. (GU n.190 del 13-8-1985 - Suppl.)

Profilo professionale dell'odontoiatra

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

E' **istituita la professione sanitaria di odontoiatra** che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato ((...)).

TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AL
DIRITTO DI STABILIMENTO

Testo in vigore dal: 28-8-1985

ATTIVA RIFERIMENTI
NORMATIVI

ART. 2.

Formano oggetto della professione di odontoiatra le attivita' inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.

Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicinali necessari all'esercizio della loro professione.

Articoli

TITOLO I

a 1

2

3

a 4

a 5

agg.1

agg.2

6

TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AL
DIRITTO DI STABILIMENTO

7



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Funzioni Assistenziali

SEZIONE MANAGEMENT DIDATTICO
UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI

CONTENUTI DELLA GUIDA

SCUOLA DI MEDICINA
GUIDA DELLO STUDENTE
A.A. 2014/15

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

Classe di Laurea LM-46

Corso di Studio a numero programmato a livello nazionale

Dipartimento di Scienze Chirurgiche

Presidente: Prof. Stefano Carossa

Sito internet: <http://odontoiatria.campusnet.unito.it>

FIGURE DI RIFERIMENTO E CONTATTI.....

REQUISITI DI AMMISSIONE.....

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI DELLA CLASSE LM-46.....

COMPETENZE DEI LAUREATI DELLA CLASSE LM-46.....

PRESENTAZIONE DEL CORSO DI STUDIO

OBBLIGO DI FREQUENZA.....

DESCRIZIONE METODI DI ACCERTAMENTO

PROVA FINALE

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI PER I LAUREATI.....

PIANO DEGLI STUDI EROGATO NELL'A.A. 2014/15

SBARRAMENTI E PROPEDEUTICITA'

CALENDARIO DEL CORSO DI STUDIO E ORARIO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.....

AULE IN CUI SI SVOLGONO LE ATTIVITA' TEORICHE.....

AULE INFORMATICHE E LABORATORI

AULE STUDIO

BIBLIOTECHE.....

SEDI IN CUI SI SVOLGONO LE ATTIVITA' DI TIROCINIO.....

PROGRAMMI DEGLI INSEGNAMENTI

DISPOSIZIONI E RACCOMANDAZIONI PER I TIROCINI

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI DELLA CLASSE LM-46*

I laureati nei corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria svolgono attività inerenti la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle ossa mascellari, delle articolazioni temporo-mandibolari e dei relativi tessuti, nonché la riabilitazione odontoiatrica, prescrivendo tutti i medicinali ed i presidi necessari all'esercizio della professione.

I laureati magistrali della classe possiedono un livello di autonomia professionale, culturale, decisionale e operativa tale da consentire loro un costante aggiornamento, avendo seguito un percorso formativo caratterizzato da un approccio olistico ai problemi di salute orale della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che lo circonda.

A tali fini il corso di laurea magistrale prevede 360 (trecentosessanta) CFU complessivi articolati su 6 (sei) anni di corso, di cui almeno 90 (novanta) da acquisire in attività formative cliniche professionalizzanti da svolgersi in modo integrato con le altre attività formative presso strutture assistenziali universitarie. L'attività formativa professionalizzante è obbligatoria e necessaria per il conseguimento della laurea magistrale e viene pianificato dal regolamento didattico nell'ambito della durata complessiva del corso di studi.

Relativamente alla definizione di curricula preordinati alla esecuzione delle attività previste dalla direttiva 78/687/CEE, i regolamenti didattici di ateneo si conformano alle prescrizioni del presente decreto e dell'art. 6, comma 3, del D.M. n. 270/04.



Collegio TSRM della Provincia di Foggia

LAUREA TSRM. E ORA?
Nuovi orizzonti post-laurea
per moderni
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica

Formazione TSRM – seconda possibilità

Decreto 22 ottobre **2004**, n.270 modifiche al Decreto 3 novembre **1999**, n.509
Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (3+2).

Art. 3. Titoli e corsi di studio

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

- a) laurea (L);
- b) **laurea magistrale (L.M.).**

La Laurea magistrale (3+2 O 3+3) nel nostro campo, potrebbe essere di tipo clinico-professionale nell'ambito della:

- Risonanza Magnetica,
- Tomografia Computerizzata,
- Ultrasonologia,
- Medicina Nucleare,
- Radioterapia,
- Fisica Medica,
- ...

LAUREA TSRM. E ORA?
Nuovi orizzonti post-laurea
per moderni
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
Foggia, 14 marzo 2015



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Francesco Paolo Sellitti
Professional Tecnico TSRM
Dip. Neuroscienze - Università degli Studi di Torino